

COMUNE DI ARENA PO
PROVINCIA DI PAVIA

Codice ente 11142	Protocollo n.
DELIBERAZIONE N. 90 in data: 08.09.2022 Soggetta invio capigruppo ☒	

VERBALE DI DELIBERAZIONE
DELLA GIUNTA COMUNALE

OGGETTO: Definizione delle linee di indirizzo alla delegazione trattante di parte pubblica per la contrattazione collettiva decentrata integrativa (CCDI) per il triennio 2021/2023 (Parte Economica 2022)

L'anno **duemilaventidue** addì **otto** del mese di **settembre** alle ore **10.50**, previa osservanza di tutte le formalità prescritte dalla vigente legge, vennero oggi convocati a seduta i componenti la Giunta Comunale.

All'appello risultano:

BELFORTI ALESSANDRO	Presente collegato in videoconferenza
PIETRA CLAUDIO	Presente collegato in videoconferenza
COVINI DAVIDE	Assente

Totale presenti **2**

Totale assenti **1**

Assiste il Segretario Comunale Sig. **MUTTARINI GIAN LUCA** il quale provvede alla redazione del presente verbale.

Essendo legale il numero degli intervenuti, il Sig. **BELFORTI ALESSANDRO** nella sua qualità di Sindaco assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'argomento indicato in oggetto.

LA GIUNTA COMUNALE

Delibera di G.C. n. 90 del 08.09.2022

Richiamata la Circolare del Ministero dell'Interno n. 33/2022 del 19/04/2022, con cui – nel richiamare un parere dell'Avvocatura dello Stato – si dà atto (e sostanzialmente “si consente”) della possibilità degli Enti Locali di effettuare le riunioni dei propri organi in modalità di videoconferenza o in modalità mista anche successivamente alla cessazione dello stato di emergenza, previa l'adozione di un apposito regolamento che, nel rispetto delle normative di legge, ne disciplini lo svolgimento, tenuto conto delle peculiarità dei singoli organi;

Richiamato il vigente “REGOLAMENTO PER L'ESERCIZIO DELL'ATTIVITA' DELLA GIUNTA COMUNALE, approvato con delibera della Giunta Comunale n. 32 del 30.04.2021 (dichiarata immediatamente eseguibile), che prevede espressamente la possibilità/facoltà di svolgere le riunioni di tale Organo in audio video/conferenza;

Quanto sopra premesso e dato atto del pieno/integrale rispetto delle condizioni previste all'art.3 del suddetto Regolamento;

RICHIAMATI:

- l'art. 47 del Decreto Legislativo n. 165/2001, che disciplina il procedimento di contrattazione collettiva a livello nazionale;
- l'art. 7, comma 5 del D. Lgs. cit., il quale recita: “*Le amministrazioni pubbliche non possono erogare trattamenti economici accessori che non corrispondano alle prestazioni effettivamente rese*”;
- l'art. 5 del CCNL del comparto regioni - autonomie locali sottoscritto il 01/04/1999, nel testo sostituito dall'art. 4, comma 1, del CCNL 22/01/2004;
- il Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro del personale non dirigente del comparto Regioni e Autonomie Locali relativo al quadriennio normativo 2006-2009 e al biennio economico 2008- 2009 sottoscritto in data 31.7.2009;
- il Contratto Collettivo Decentrato Integrativo del personale non dirigente del comparto Regioni e Autonomie Locali per il quadriennio normativo 2006-2009 sottoscritto in data 9.7.2008, ed i relativi Accordi annuali per l'utilizzo delle risorse per gli anni dal 2009 al 2012;

RICHIAMATO il CCNL degli Enti Locali del 21.05.2018 che ribadisce la centralità e l'importanza della gestione delle risorse umane ai fini di orientare i servizi offerti dall'Ente locale verso risultati di efficacia ed efficienza, con l'obiettivo di massimizzare la soddisfazione dei bisogni dell'utenza;

RILEVATA la necessità di provvedere alla nomina della delegazione trattante di parte pubblica nella persona del Segretario Comunale, Dott. Gian Luca Muttarini, con funzioni di Presidente;

CONSIDERATO che compete all'organo politico formulare alla Delegazione Trattante di parte Pubblica gli opportuni indirizzi allo scopo di orientarne e finalizzarne l'azione negoziale per il conseguimento degli obiettivi attesi;

EVIDENZIATO che le risorse decentrate si suddividono in due categorie:

- risorse stabili, importo fisso ed incrementabile solo ad opera di specifiche disposizioni dei

CCNL;

- risorse variabili, aventi caratteristiche di eventualità e di variabilità derivanti dall'applicazione di alcune discipline contrattuali vigenti, nonché dello stesso art.15, comma 5, per gli effetti correlati all'ampliamento ed al miglioramento dei servizi ed attività senza aumento della dotazione organica;

RICHIAMATO l'art. 23, comma 2 del D. Lgs. 25.5.2017, n. 75, recante modifiche ed integrazioni al D. Lgs. n. 165/2001, in attuazione della Legge delega n. 124/2015, in materia di riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche, con cui si è previsto — con contestuale abrogazione della previgente disposizione vincolistica di cui all'art. 1 c. 236 della Legge n. 208/2015 (c.d. Legge di stabilità 2016) — che dal 1° gennaio 2017 l'ammontare complessivo delle risorse destinate annualmente al trattamento accessorio del personale, anche di livello dirigenziale, non può superare il corrispondente importo determinato per l'anno 2016;

VISTO altresì il comma 3 del sopra citato art. 23 del D. Lgs. n. 75/2017, ai sensi del quale *“fermo restando il limite delle risorse complessive previsto dal comma 2, le regioni e gli enti locali, con esclusione degli enti del Servizio sanitario nazionale, possono destinare apposite risorse alla componente variabile dei fondi per il salario accessorio, anche per l'attivazione dei servizi o di processi di riorganizzazione ed il relativo mantenimento, nel rispetto dei vincoli di bilancio e delle vigenti disposizioni in materia di vincoli della spesa di personale ed in coerenza con la normativa contrattuale vigente per la medesima componente variabile”*;

VISTO l'art. 40 del D. Lgs. n. 165/2001, così come modificato dal D. Lgs. n. 150/2009 sopra citato e da ultimo dal D.Lgs. n. 75/2017 parimenti citato, laddove stabilisce, al comma 3 quinquies, che “la contrattazione collettiva nazionale dispone, per le amministrazioni di cui al comma 3 dell'articolo 41, le modalità di utilizzo delle risorse indicate all'art. 45, comma 3-bis, individuando i criteri e i limiti finanziari entro i quali si deve svolgere la contrattazione integrativa. Le regioni, per quanto concerne le proprie amministrazioni, e gli enti locali possono destinare risorse aggiuntive alla contrattazione integrativa nei limiti stabiliti dalla contrattazione nazionale e nei limiti dei parametri di virtuosità fissati per la spesa di personale dalle vigenti disposizioni, in ogni caso nel rispetto degli obiettivi di finanza pubblica e di analoghi strumenti del contenimento della spesa. Lo stanziamento delle risorse aggiuntive per la contrattazione integrativa è correlato all'effettivo rispetto dei principi in materia di misurazione, valutazione e trasparenza della performance e in materia di merito e premi applicabili alle regioni e agli enti locali secondo quanto previsto dagli articoli 16 e 31 del decreto legislativo di attuazione della legge 4 marzo 2009, n. 15, in materia di ottimizzazione della produttività del lavoro pubblico e di efficienza e trasparenza delle pubbliche amministrazioni”;

VISTO anche il comma 3 dell'art. 45 del D. Lgs. n. 165/2001, così come modificato dal D. Lgs. n. 150/2009, ai sensi del quale “i contratti collettivi definiscono, in coerenza con le disposizioni legislative vigenti, trattamenti economici accessori collegati:

- a) alla performance individuale;
- b) alla performance organizzativa con riferimento all'amministrazione nel suo complesso e alle unità organizzative o aree di responsabilità in cui si articola l'amministrazione;
- c) all'effettivo svolgimento di attività particolarmente disagiate ovvero pericolose o dannose per la salute”;

PRESO ATTO che con deliberazione della Giunta Comunale n. 86 del 30.11.2021 (esecutiva) è stata autorizzata la delegazione di parte pubblica alla definitiva sottoscrizione del Contratto Collettivo Decentrato Integrativo del personale dipendente per il triennio 2021/2023;

VISTO il Contratto Collettivo Decentrato Integrativo del personale dipendente per il triennio

2021-2023 sottoscritto in via definitiva tra la delegazione di parte pubblica e la delegazione di parte sindacale in data 13.12.2021;

VISTO, in particolare, il Contratto Collettivo Decentrato Integrativo del personale dipendente per il triennio 2021-2023, limitatamente alla parte economica 2021

ATTESO che per effetto della "ultrattività" disposta dall'art. 8, comma 7, del CCNL 21.05.2018, il CCDI 2021/2023, sottoscritto in via definitiva il 13.12.2021, conserva comunque la sua efficacia fino alla stipulazione del successivo o fino all'entrata in vigore di un nuovo C.C.N.L. che detti norme incompatibili con il presente CCDI;

RAVVISATA la necessità di procedere per l'annualità 2022 alla quantificazione e determinazione delle modalità di utilizzo delle risorse economiche decentrate da destinarsi all'incentivazione del merito, dello sviluppo delle risorse umane, del miglioramento dei servizi e della qualità della prestazione individuale e collettiva;

RITENUTO, pertanto, che nella quantificazione delle risorse decentrate c.d. variabili, che spetta a questa Giunta eventualmente stanziare ogni anno, ad integrazione delle risorse c.d. stabili, si possano destinare somme anche in un importo superiore rispetto a quanto stanziato nel 2016, purché nel rispetto del limite del tetto complessivo annuo del trattamento accessorio pari a quello determinato per l'anno 2016 (€ 25.983,46), come dimostrato dal prospetto allegato sub "1" in parte integrante e sostanziale alla presente deliberazione;

RICORDATO che, ai fini della quantificazione delle risorse decentrate c.d. "variabili" va tenuto conto anche dei vincoli di legge relativi alla complessiva spesa del personale, come definiti dal seguente disposto dell'art. 1 c.557 ss. della Legge n. 296/2006 (c.d. Legge finanziaria 2007), così come modificati per effetto della Legge n. 122/2010 nonché della Legge n. 160/2016;

RICHIAMATA la Determinazione assunta dal Responsabile del Servizio Finanziario - Personale n. 73 in data 01.09.2022, con la quale si procedeva alla costituzione - ai sensi dell'art. 67 del CCNL del 21.05.2018 - del Fondo delle risorse decentrate (c.d. "Fondo") per l'anno 2022 pari a complessivi **€ 24.538,03** -demandando alla Giunta l'assunzione delle opportune valutazioni di merito nell'ambito della definizione degli indirizzi per la contrattazione decentrata integrativa 2022;

VISTA la "Certificazione Costituzione del Fondo Risorse Decentrate Personale Dipendente anno 2022" rilasciata dal Revisore dei Conti con verbale n. 25 del 05.09.2022 (ns. prot. 5293 pari data);

PRESO ATTO della relazione del Responsabile del Servizio Finanziario - Personale, allegata alla predetta determinazione, che attesta:

- a) che il Fondo di parte stabile disponibile - decurtate le risorse decentrate stabili dei valori riferiti a oneri che si sono stabilmente consolidati a seguito dell'applicazione delle regole contrattuali (incrementi per progressioni economiche orizzontali del personale dipendente di cui all'art. 68 comma 1 CCNL 2016/2018, indennità di comparto quota a carico del fondo ai sensi dell'art. 68 comma 1 CCNL 2016/2018) - è pari a **Euro 9.349,56** stanziato ai competenti capitoli di spesa del bilancio di previsione finanziario armonizzato 2022-2024;
- b) il rispetto del limite di cui all'art. 1 commi 557 e seguenti della Legge 296/2006 e successive modifiche e integrazioni;
- c) il rispetto del limite di cui all'art. 23 comma 2 del D. Lgs. 75/2017;

RICHIAMATO il D.L. 34/2019 (c.d. Decreto Crescita) convertito nella Legge n. 58 del 28.06.2019, in base al quale: *“Il limite al trattamento accessorio del personale di cui all’articolo 23, comma 2, del decreto legislativo 27 maggio 2017, n. 75 è adeguato, in aumento o in diminuzione, per garantire l’invarianza del valore medio pro-capite, riferito all’anno 2018, del fondo per la contrattazione integrativa nonché delle risorse per remunerare gli incarichi di posizione organizzativa, prendendo a riferimento come base di calcolo il personale in servizio al 31 dicembre 2018”*;

RAVVISATO il rispetto delle disposizioni di cui alla citata Legge n. 58 del 28.06.2019 anche con riferimento alla quota destinata alla remunerazione degli incarichi di posizione organizzativa;

DATO ATTO che - ai sensi dell’art. 67 comma 4 del nuovo CCNL 21.05.2018 in sede di contrattazione integrativa, ove nel bilancio dell’ente sussista la relativa capacità di spesa - è possibile procedere ad un’integrazione del fondo di parte variabile sino ad un importo massimo corrispondente all’1,2% su base annua, del monte salari dell’anno 1997, esclusa la quota relativa alla dirigenza;

DATO ATTO che l’integrazione del fondo di parte variabile, fatta eccezione per i compensi da specifiche disposizioni di Legge, è rimandato agli indirizzi della Giunta Comunale;

RICHIAMATI

- a) gli articoli 32 e seguenti del Contratto Collettivo Decentrato Integrativo (C.C.D.I.) del Comune di Arena Po per il triennio 2021/2023, relativi al trattamento economico con particolare riferimento alla destinazione delle risorse decentrate e dei premi correlati alla performance;
- b) l’art. 14 del Contratto Collettivo Decentrato Integrativo (C.C.D.I.) del Comune di Arena Po per il triennio 2021/2023, relativo alle progressioni economiche all’interno della categoria;

DATO ATTO che è intenzione di questa Amministrazione procedere, nel rispetto delle disposizioni di cui al citato art. 14 del C.C.D.I. e per quanto di competenza, all’attribuzione - con decorrenza 01.01.2022 - di n. 2 progressioni economiche infracategoriali (c.d. “orizzontali”) a personale di categoria D – dando atto che le progressioni saranno attivate nel limite delle risorse stabili disponibili;

CONSTATATO che l’importo delle predette progressioni economiche orizzontali ammonta a **Euro 4.037,01** e che quindi la quota di fondo di “parte stabile” - destinata alla remunerazione del trattamento accessorio del personale non titolare di posizione organizzativa - ammonta a **Euro 5.312,55**;

VISTI poi i progetti di produttività individuale appositamente predisposti ed approvati con la deliberazione della Giunta Comunale n. 15 del 28.02.2022 (esecutiva) avente ad oggetto “Piano degli obiettivi e performance per l’esercizio finanziario 2022. Approvazione”;

VISTO l’art. 35 comma 2 lettera a) del C.C.D.I. *“la misura della maggiorazione relativa alla determinazione del premio differenziale è pari al 30% del valore medio pro capite di produttività individuale attribuibile al personale, valutato positivamente sulla base del sistema di misurazione e valutazione vigente presso l’Ente, relativa alla performance individuale”*;

RITENUTO – per quanto di competenza - quantificare ed assegnare il valore alle Responsabilità di procedimento assegnate alla dipendente Nadia Daturi con determinazione del Responsabile di Servizio n. 08 del 08.02.2022 e al dipendente Umberto Buroni con determinazione del

Responsabile del Servizio n. 04 del 27.01.2022, come segue:

Nadia Daturi Responsabilità di procedimento Euro 1.500,00 (riconoscendone un grado “alto”, in relazione all’importanza/rilevanza – anche qualitativa - delle funzioni/attività ad esso connesse) art. 39 CCDI

Umberto Buroni Responsabilità di procedimento Euro 1.500,00 (riconoscendone un grado “alto” in relazione all’importanza/rilevanza – anche qualitativa - delle funzioni/attività ad esso connesse) art. 39 CCDI

RITENUTO quantificare ed assegnare il valore ai suddetti progetti di produttività individuati per il personale non titolare di posizione organizzativa, Nadia Daturi e Umberto Buroni (con deliberazione della citata Giunta Comunale n. 15 del 28.02.2022, che s’intende qui integralmente riportata) come segue:

Nadia Daturi Euro 1.400,00

Umberto Buroni Euro 565,67

dando atto che il differenziale di cui all’art. 35 comma 2 lettera a) del CCDI è quantificato in Euro 346,88 e sarà assegnato al dipendente che consegue la valutazione più elevata, secondo quanto previsto dal sistema di valutazione dell’Ente (art. 35 CCDI 2021/2023);

Ritenuto quindi:

- a) provvedere alla nomina della delegazione trattante di parte pubblica nella persona del Segretario Comunale in servizio presso l’ente (attualmente Dott. Gian Luca Muttarini), con funzioni di Presidente;
- b) necessario formulare gli indirizzi alla delegazione trattante di parte pubblica per la negoziazione secondo lo schema del CCDI 2021/2023, limitatamente alla parte economica 2022, che s’intende qui integralmente riportato, e che deve intendersi strumento non definitivo da utilizzare quale piattaforma a disposizione per gli incontri di trattazione con la controparte sindacale

Con voti unanimi favorevoli palesemente espressi

DELIBERA

1. per quanto in premessa, che s’intende qui integralmente riportato di provvedere alla nomina della delegazione trattante di parte pubblica nella persona del Segretario Comunale, Dott. Gian Luca Muttarini, con funzioni di Presidente.
2. di richiamare integralmente la propria deliberazione n. 15 del 28.02.2022, esecutiva, avente ad oggetto “Piano degli obiettivi e performance per l’esercizio finanziario 2022. Approvazione”;
3. di formulare gli indirizzi alla delegazione trattante di parte pubblica per la negoziazione secondo lo schema di CCDI 2021/2023, limitatamente alla parte economica 2022, che s’intende qui integralmente riportato, e che deve intendersi strumento non definitivo da utilizzare quale piattaforma a disposizione per gli incontri di trattazione con la controparte sindacale come segue:
 - a. procedere, nel rispetto delle disposizioni di cui all’art. 14 del C.C.D.I., all’attribuzione, con decorrenza 01.01.2022, di n. 2 progressioni economiche orizzontali a personale di categoria D, dando atto che le progressioni saranno attivate nel limite delle risorse stabili disponibili
 - b. quantificare ed assegnare il valore alle Responsabilità di procedimento assegnate alla dipendente Nadia Daturi con Determinazione del Responsabile di Servizio n. 08 del 08.02.2022 ed al dipendente Umberto Buroni con determinazione del

Responsabile del Servizio n. 04 del 27.01.2022, come segue:

Nadia Daturi Responsabilità di procedimento Euro 1.500,00 (grado alto) art. 39 CCDI

Umberto Buroni Responsabilità di procedimento Euro 1.500,00 (grado alto) art. 39 CCDI

- c. quantificare ed assegnare il valore ai progetti individuati per il personale non titolare di posizione organizzativa, Nadia Daturi e Umberto Buroni, con deliberazione della Giunta Comunale n. 15 del 28.02.2022, che s'intende qui integralmente riportata, come segue:

Nadia Daturi Euro 1.400,00

Umberto Buroni Euro 565,67

dando atto che il differenziale di cui all'art. 35 comma 2 lettera a) del CCDI è quantificato in Euro 346,88 e sarà assegnato al dipendente che consegue la valutazione più elevata, secondo quanto previsto dal sistema di valutazione dell'Ente (art. 35 CCDI 2021/2023);

4. di dare atto che l'erogazione degli incentivi avverrà solo a seguito di una precisa rilevazione, a consuntivo, dei risultati realizzati sulla base degli indicatori riportati nella scheda, con le modalità stabilite dal vigente Sistema di misurazione e valutazione della performance del Comune;
5. di trasmettere copia della presente deliberazione al Responsabile del Servizio Personale;
6. di dare atto che il CCDI 2021/2023, parte economica 2022, sarà approvato con successiva deliberazione non appena raggiunta la pre-intesa contrattuale a seguito degli incontri tra la delegazione di parte pubblica e di parte sindacale;

Successivamente di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D. Lgs. n. 267/2000 e ciò con voti unanimi favorevoli palesemente espressi

Letto, approvato e sottoscritto:

**IL PRESIDENTE
BELFORTI ALESSANDRO**

**IL SEGRETARIO COMUNALE
MUTTARINI GIAN LUCA**

- ☐ Pubblicata all'albo pretorio di questo comune per quindici giorni consecutivi dal 13.09.2022 al 28.09.2022
- ☐ Trasmessa in copia ai capigruppo (elenco n. prot. n.)
- ☐ Trasmessa in copia alla Prefettura (prot. n.)

Addì, **13.09.2022**

**IL SEGRETARIO COMUNALE
MUTTARINI GIAN LUCA**

DICHIARAZIONE DI ESECUTIVITÀ

- ☐ La presente pubblicazione divenuta esecutiva per scadenza del termine di 10 giorni dalla data di inizio della pubblicazione ai sensi dell'art. 134, comma 3, del D.Lgs. 18.08.2000 n. 267.
- ☐ La presente deliberazione è divenuta esecutiva ai sensi dell'art. 134, comma 4 del D.Lgs. 18.08.2000 n. 267 per dichiarazione di immediata eseguibilità.

Arena Po, li

**IL SEGRETARIO COMUNALE
MUTTARINI GIAN LUCA**